

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1520/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1567/2001 ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1520/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1520/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 20.